

COMUNE DI GALLESE

(Provincia di Viterbo)

AVVISO DI BANDO GENERALE

Finalizzato alla formazione e all'aggiornamento della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, desinata all'assistenza abitativa che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Gallese.

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge della Regione Lazio n.12 del 6 agosto 1999 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Regionale n.2 del 20 settembre 2000 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13.09.2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2023;
Vista la propria determinazione n. 160 del 04.03.2024 di approvazione del presente atto;

RENDE NOTO

che ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Gallese potranno essere presentate le rispettive domande di partecipazione per concorrere alle assegnazioni in locazione degli alloggi di cui sopra.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per poter partecipare al concorso gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea, o di altro stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Gallese, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo Comune;
- c) Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su *alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Gallese e nel Comune di residenza, qualora, diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite di euro 100.000,00 (centomila/00) così calcolato:
 - 1) Fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'IMU; la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
 - 2) Terreni Edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
 - 3) Terreni Agricoli destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè il reddito dominicale risultante in catasto

moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

**Per alloggio adeguato si intende quello la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a trentotto metri quadrati.*

- d) Assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superiore ai limiti fissati ogni due anni dalla Regione Lazio Dir. Reg. Politiche abitative Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata con apposita determinazione.

Alla data di pubblicazione del presente bando, i limiti di reddito annuo complessivo, come determinati dalla Regione Lazio per il periodo luglio 2023-luglio 2025, sono quelli sotto indicati:

- 1) per i lavoratori dipendenti € 40.225,95 (quarantamila duecentoventicinque/95);
- 2) per i lavoratori autonomi € 24.135,57 (ventiquattromila centotrentacinque/57).

Il reddito annuo lordo complessivo è abbattuto di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di € 6.000,00 (seimila/00).

Ai fini del presente bando il reddito complessivo annuo è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale (CU, MODELLO 730, UNICO) al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

- f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.
- g) Non aver abusivamente occupato un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o da conviventi di fatto, ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso – e, successivamente, alla data di presentazione della domanda - e sia dimostrata nelle forme di legge.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso – e, successivamente, alla data di presentazione della domanda – e sia dimostrata nelle forme di legge.

Non può essere presentata più di un'istanza per ciascun nucleo familiare, tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all'art.11 della L. R. 06/08/1999, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;

- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi E.R.P. destinata all'assistenza abitativa, in bollo *ai sensi delle vigenti leggi*, deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune e contenere la dichiarazione resa nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione amministrativa ed approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità indicate e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali rilasciata nelle forme previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

-a mezzo raccomandata postale semplice senza busta avendo cura di fermarlo con punti metallici nastro adesivo trasparente atto a garantire l'integrità del contenuto. Il timbro dell'ufficio Postale farà fede del termine di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l'anzianità della stessa;

-trasmessa via pec (comunedigallese@legalmail.it);

-consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo.

A pena di inammissibilità non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli diversi da quello fornito dal Comune.

Identiche modalità valgono per la presentazione delle domande di aggiornamento della propria posizione da parte di coloro che, già inseriti nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa, intendano ottenere un maggiore punteggio, in conseguenza di cambiamenti intervenuti nelle condizioni sopra specificate. In tal caso il relativo modulo deve contenere la specificazione che trattasi di domanda di aggiornamento di posizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A corredo della domanda, i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

A. DOCUMENTI INDISPENSABILI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE POTRA' DAR LUOGO ALL'ESCLUSIONE DAL CONCORSO:

1) REDDITO:

documentazione concernente il reddito lordo complessivo annuo, fiscalmente imponibile, di tutti i componenti del nucleo familiare desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale (CU, MODELLO 730, UNICO);

Tale documentazione è necessaria per eseguire il calcolo previsto dall'art. 21 della legge 05/08/1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata presentazione può comportare l'esclusione dal concorso o il mancato riconoscimento di alcune condizioni che danno luogo a punteggio.

2) RICHIEDENTE CHE NON RISIEDE NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI Gallese MA CHE VI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA ESCLUSIVA O PRINCIPALE:

- per i lavoratori dipendenti attestazione rilasciata dal datore di lavoro;

- per i lavoratori autonomi autocertificazione d'iscrizione all'Albo delle ditte

(C.C.I.A.A.);

- 3) CITTADINI DI STATI NON ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA:
- a) carta di soggiorno o altro documento attestante che il cittadino straniero è regolarmente soggiornante;
 - b) certificato d'iscrizione presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Viterbo o attestato del datore di lavoro (in caso di lavoro subordinato) ovvero certificato di iscrizione all'Albo delle Ditte istituito presso la C.C.I.A.A. (in caso di lavoro autonomo);
- 4) RICHIEDENTE CITTADINO ITALIANO EMIGRATO ALL'ESTERO:
- I lavoratori italiani emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso dovranno formulare la scelta di questo ambito territoriale mediante dichiarazione resa al rappresentante consolare che rilascerà apposito certificato da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso. La dichiarazione di cui sopra dovrà attestare che il nucleo familiare del concorrente intende rientrare in Italia e stabilire la propria residenza in questo Comune.

B. DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PRIORITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE POTRA' COMPORTARE LA NON ATTRIBUZIONE DEI PUNTI RELATIVI:

Per la collocazione in graduatoria dei concorrenti, sarà loro attribuito un punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuibili e cumulabili tra loro in relazione alle seguenti condizioni dichiarate in domanda:

TIPO DI CONDIZIONE DEL RICHIEDENTE	PUNTI ATTRIBUBILI	DOCUMENTI DA PRESENTARE
a) - richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica;	a) <u>5</u>	Dichiarazione rilasciata dall'Ente preposto alla pubblica assistenza o Comune attestante che l'alloggio occupato dal richiedente è stato procurato a titolo precario
b) - richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: 1)-a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali; 2)-a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto: 2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato 2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;	b) 1) <u>5</u> b 2.1) <u>3</u> b 2.2) <u>4</u>	Copia ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente con la motivazione dell'ingiunzione Copia provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto Copia provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto
c) - richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa: 1)-a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali; 2)-a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando; 3)-a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggi di servizio;	c) 1) <u>5</u> c) 2) <u>3</u> c) 3) <u>1</u>	Copia ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente con attestazione dell'avvenuta esecuzione Copia provvedimento giudiziario di rilascio Copia provvedimento di rilascio dell'alloggio di servizio
d)- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (rapporto vano-abitanti 1 a 2). <i>Il numero di vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%;</i>	d) <u>3</u>	Certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale o perizia giurata redatta da professionista abilitato
e)- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare: 1)-in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente, ai sensi della normativa vigente; 2)-in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è mediocre, ai sensi della normativa vigente;	e) 1) <u>2</u> e) 2) <u>1</u>	Certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale o perizia giurata redatta da professionista abilitato Certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale o perizia giurata redatta da professionista abilitato
f)- richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare,; 1) - per oltre 1/3 2) - per oltre 1/5 3) - per oltre 1/6	f) 1) <u>4</u> f) 2) <u>2</u> f) 3) <u>1</u>	Copia contratto d'affitto registrato Copia contratto d'affitto registrato Copia contratto d'affitto registrato
g)- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari;	g) <u>1</u>	Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
h)- richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.;	h) <u>5</u>	CU -Modello 730 -Unico
i)- richiedenti con reddito derivante per almeno il 90% dal lavoro dipendente e/o pensione	i) <u>1</u>	CU -Modello 730 -Unico
l)- richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie: 1) ANZIANI: nuclei familiari composti da persone che, alla data della pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente; 2) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età; 3) PERSONE SOLE CON FIGLI A CARICO: nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico; 4) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al 66% della capacità lavorativa; 5) PROFUGHI: nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani; 6) NUCLEI FAMILIARI con un numero di figli superiore a 2; 7)- NUCLEI FAMILIARI composti da una sola persona maggiorenne;	l) 1) <u>5</u> l) 2) <u>3</u> l) 3) <u>4</u> l) 4) <u>5</u> l) 5) <u>1</u> l) 6) <u>3</u> l) 7) <u>2</u>	5_ Per le persone inabili certificato di totale inabilità al lavoro rilasciato dalla competente A.S.L. Dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso Certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'Ente erogante la pensione attestante l'importo ed il numero dei figli per i quali il richiedente ha percepito gli assegni familiari nell'anno precedente. In assenza del suddetto certificato detta circostanza dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Certificato della A.S.L. competente per territorio Decreto prefettizio con cui è stata riconosciuta la qualifica di profugo Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
m) residenza nel Comune di Gallese a) Da almeno 5 anni b) Da 5 a 10 anni c) Da 10 a 15 d) Oltre 15 anni	m) 1) <u>1</u> m) 2) <u>2</u> m) 3) <u>3</u> m) 4) <u>5</u>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le condizioni di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f).

Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i).

Non sono cumulabili altresì tra loro i punteggi interni ad una stessa lettera.

Nei casi di condizioni relative a lettere tra loro non cumulabili verranno scelte quelle con il punteggio più elevato.

L'ordine di collocazione in graduatoria è dato dalla somma dei punteggi relativi alle condizioni riconosciute e cumulabili.

A parità di punteggio l'ordine di collocazione nella graduatoria sarà determinato dalla anzianità di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità si farà luogo al sorteggio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando non ha termini di chiusura e dalla data di pubblicazione tutti gli interessati potranno presentare domanda. Il bando non ha termini di scadenza e, pertanto, resterà in vigore fino a quando non verrà emanato un nuovo bando. L'inserimento o l'aggiornamento della posizione in graduatoria è effettuato entro il 31 maggio il 30 novembre di ogni anno, a seconda che le domande siano pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre o il 30 giugno.

ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEI PUNTEGGI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI

Entro 5 (*cinque*) giorni dal ricevimento della domanda, il Comune, verificata la completezza e la regolarità della stessa, comunicherà ad ogni singolo concorrente il numero progressivo identificativo della pratica ed il punteggio provvisorio assegnato. Il punteggio provvisorio loro assegnato è, altresì, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in apposita pagina dedicata. Entro i 5 (*cinque*) giorni successivi alla pubblicazione del punteggio provvisorio attribuito, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, potranno presentare opposizione – in carta semplice - al Comune stesso, a cui è affidata l'istruttoria della pratica.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del R.r. 2/2000 e ss.mm. e ii, competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria. **Entro il 31 maggio ed il 30 novembre** di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle **domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.**

ASSEGNAZIONE

Sulla base di detta graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, si farà luogo all'assegnazione di alloggi comunale disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune prima di procedere all'assegnazione accerterà che in capo al nucleo familiare del richiedente permanga il possesso dei requisiti e

Gli interessati, per tutti i chiarimenti opportuni potranno rivolgersi al Comune.

Gallese 12.03.2024

Il Responsabile del Servizio
Alessia Minella